

SCHEDA ILLUSTRATIVA

COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE DELLA TOSCANA

Premessa.

La legge regionale n. 51 del 26 settembre 2014 disciplina lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, e ha sostituito la precedente legge elettorale regionale (n. 25/2004). La legge regionale 74/2004 disciplina invece il procedimento elettorale.

In questa scheda proporremo in forma sintetica i passaggi procedurali attraverso cui la nuova legge definisce l'elezione del Presidente e assegna i seggi del Consiglio.

La legge elettorale della Regione Toscana prevede, da una parte, l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale; dall'altra, introduce meccanismi elettorali tali da assicurare una maggioranza consiliare al Presidente eletto e alla coalizione che lo sostiene. Si tratta di un modello che configura dunque una competizione tra liste e coalizioni per la ripartizione proporzionale dei seggi, con la previsione di un premio di maggioranza *variabile ed eventuale*, da assegnare secondo determinate condizioni.

Rispetto alla stessa precedente normativa regionale (l.r. 25/2004), il testo vigente presenta alcune novità:

- a) La previsione di un secondo turno di ballottaggio, nel caso il cui, al primo turno, nessun candidato presidente abbia riportato più del 40% dei voti validi;
- b) una particolare modulazione delle soglie d'accesso alla distribuzione dei seggi;
- c) una modulazione del premio di maggioranza, in relazione alla percentuale di voto conseguita dal candidato e dalla coalizione vincente;
- d) l'introduzione del voto di preferenza, e precisamente della cosiddetta "doppia preferenza di genere";
- e) l'introduzione della cosiddetta "preferenza agevolata": i nomi dei candidati consiglieri sono già scritti sulla scheda, affiancati da una casella; l'elettore che intende esprimere un voto di preferenza, quindi, non dovrà scrivere il nome, ma dovrà limitarsi a tracciare un segno sulla casella corrispondente.
- f) la possibilità, per ciascuna lista, di presentare una "lista regionale" ("bloccata") di massimo tre candidati. Tale lista è facoltativa: i candidati di una lista regionale sono i primi candidati ad essere eletti, sulla base dei seggi spettanti a ciascuna lista.¹
- g) L'articolazione del territorio regionale in 13 circoscrizioni: 9 di esse corrispondono alle rispettive province: la provincia di Firenze è stata suddivisa in 4 circoscrizioni

*In questa scheda, i riferimenti di legge sono alla l.r. n. 51 del 26 settembre 2014 ("Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale"), e alla l.r. n. 74, del 23 dicembre 2004 ("Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio Regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale, in applicazione della alla l.r. n. 51 del 26 settembre 2014 ("Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale")", **così come modificata dal Consiglio Regionale.***

¹ Il fatto che un partito presenti la "lista regionale" non esclude, naturalmente, che un elettore possa esprimere un voto di preferenza sui candidati circoscrizionali di quel partito

1° Passaggio

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il primo passaggio è l'elezione del Presidente della Giunta Regionale: viene proclamato eletto il candidato o la candidata che, "nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40% dei voti validi" (art. 15, comma 1).

Gli elettori possono esprimere "un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta" (l.r. 51, art. 14, comma 1: **dunque, è ammessa la possibilità e la validità del cosiddetto "voto disgiunto"**); se l'elettore traccia un unico segno, a favore di una lista, il voto "si intende anche espresso a favore del candidato o della candidata Presidente a quella lista collegato" (l.r. 51, art. 14, comma 2).

Il totale dei voti validi ad un candidato Presidente è dato così dalla **somma**

- dei voti espressi unicamente sul nome del candidato Presidente e
- dei voti espressi unicamente su una lista che a tale candidato sia collegata

La proclamazione dell'elezione del Presidente è affidata all'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d'Appello di Firenze (l.r. 74 articolo 11),

Nel caso in cui nessun candidato Presidente abbia conseguito il 40% dei voti, si procede ad un secondo turno di ballottaggio, tra i due candidati più votati, che si svolgerà "la seconda domenica successiva a quella del primo" (art. 15, comma 2)

Tra il primo e il secondo turno non sono ammessi ulteriori collegamenti tra le liste: le coalizioni rimangono invariate (art. 15, comma 4).

2° Passaggio

L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI GRUPPI DI LISTE

Il secondo passaggio procedurale è dato dall'assegnazione dei seggi ai "gruppi di liste".

Nota: ricordiamo che, nel linguaggio della l.r. n. 51, come pure di molte altre leggi elettorali, "gruppo di liste" è definito "l'insieme delle liste circoscrizionali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo", l.r. 51, art. 9, comma 1). "Coalizione", invece, secondo la definizione data al comma 2 dello stesso art. 9, è "l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato o candidata Presidente della giunta regionale".

L'ufficio centrale circoscrizionale (costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia: da qui in avanti indicato come **UCC**) determina la cifra elettorale di ogni lista provinciale (l.r. 74, art. 10, comma 3), cioè il totale dei voti validi che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione, e trasmette i dati all'Ufficio centrale regionale (d'ora in poi: **UCR**). L'Ufficio Centrale Regionale procede alla somma dei voti validi di ciascun gruppo di liste, determinandone così la "cifra elettorale" regionale (ossia, la somma regionale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista o partito).

Data la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, l'UCR procede all'assegnazione dei seggi attraverso le seguenti operazioni, da effettuare secondo la sequenza illustrata nelle pagine seguenti.

A) AMMISSIONE DEI GRUPPI DI LISTE CHE HANNO SUPERATO LE SOGLIE DI ACCESSO AI SEGGI (l.r. 51, articolo 18).

La soglia di accesso è stata fissata dalla legge 51/2014 in modo diverso rispetto alla precedente legge 25/2004.

Accedono al riparto dei seggi:

- a)** "le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10% del totale dei voti validi", purché "contengano almeno un gruppo di liste" che abbia ottenuto una cifra elettorale superiore al 3%. (art. 18, comma 1, lett. a);²
- b)** "i gruppi di liste non uniti in coalizione" che abbiano ottenuto "una cifra elettorale regionale superiore al 5% del totale dei voti validi validamente espressi in favore delle liste" (art. 18, comma 1, lett. b);³
- c)** "i gruppi di liste facenti parti di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a), ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5% del totale dei voti validi validamente espressi in favore delle liste" (art. 18, comma 1, lett. c);⁴
- d)** "i gruppi di liste facenti parti di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a), e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 3% del totale dei voti validi validamente espressi in favore delle liste" (art. 18, comma 1, lett. c).⁵

In sintesi, una lista è ammessa al riparto dei seggi

- se supera il 3% ed è all'interno di una coalizione che supera il 10%**
- se, presentandosi isolatamente, ottiene almeno il 5%.**
- se, pur facendo parte di una coalizione che non supera il 10%, ottiene almeno il 5%.**

Nota bene: nel caso in cui un candidato presidente sia collegato ad una sola lista, la percentuale che viene presa in considerazione è quella della lista, non quella del candidato presidente.

² Esempio: una coalizione che ottiene complessivamente l'11%, così composto: lista A, 3,1%; lista B, 3.1%, lista C, 3.1%; lista D 1.7%. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste A, B e C ma *non* la lista D, sulla base di quanto stabilito successivamente alla lettera d) del comma.

³ Il comma si riferisce ad una lista che concorre da sola, senza par parte di alcuna coalizione: in questo caso, la soglia di accesso è fissata al 5%

⁴ Esempio: una coalizione composta da tre liste: la lista A che ottiene l'1%, la lista B che ottiene il 2%, la lista C che ottiene il 5,5%: in questo caso, pur non superando la coalizione la soglia del 10%, la lista C è ugualmente ammessa al riparto dei seggi.

⁵ La lettera d) del comma 1 stabilisce che, all'interno di una coalizione che ha superato la soglia del 10%, sono ammesse al riparto solo le liste che abbiano conseguito almeno il 3%.

B) ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE COALIZIONI E AI GRUPPI DI LISTE (l.r. n. 51, articolo 19, commi 1 e 2)

Dopo aver proclamato il Presidente eletto, l'UCR procede all'assegnazione dei seggi **dapprima alle coalizioni (e alle liste che concorrono isolatamente e che hanno superato le soglie previste)⁶, e poi alle liste che compongono le singole coalizioni**. I 40 seggi si assegnano tutti attraverso il metodo delle divisioni successive (il cosiddetto metodo D'Hondt), ossia si divide **il totale regionale dei voti validi di ciascuna coalizione e delle liste che concorrono isolatamente** successivamente per 1, 2, 3, 4...i quozienti ottenuti da tali divisioni sono poi ordinati in modo decrescente, sino all'assegnazione di tutti i seggi previsti.

Ad esempio:

Divisore	Coalizione A	Coalizione B	Coalizione C	Coalizione D	Lista E	Lista F
Cifra elettorale regionale	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	30.000
1	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	30.000
2	100.000	80.000	60.000	40.000	25.000	15.000
3	66.666,70	53.333,33	40.000	26.666,67	16.666,67	10.000
4	50.000	40.000	30.000	20.000	12.500	7.500
...
40						

3° Passaggio

ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA O ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DI GARANZIA PER LE MINORANZE (l.r. n. 51, articolo 18, commi 3, 4 e 5)

Al termine delle operazioni appena descritte, ogni coalizione o ogni singola lista si vede assegnato un dato numero di seggi: a questo punto, l'UCR procede alla **verifica delle condizioni che possono determinare, o meno, l'assegnazione di un premio di maggioranza alle liste collegate al presidente eletto, o che possono anche determinare l'assegnazione di seggi alle minoranze**, in base a quanto previsto dall'articolo 17 ("Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze").

L'articolo 17 prevede che la **coalizione** di liste (o anche una singola lista, se un candidato presidente ha una sola lista a sostegno), collegate al candidato proclamato Presidente eletto,

- "ottiene almeno il 60 per cento" dei 40 seggi in palio (ossia **24 seggi**), se il Presidente eletto ha conseguito "più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione"
- oppure, "ottiene almeno il 57.5 per cento" dei 40 seggi in palio (ossia, **23 seggi**), se il Presidente eletto "ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40% e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno della relativa elezione".
- Nel caso in cui nessun candidato Presidente abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, si procede al turno di ballottaggio: in tal caso, effettuato il voto di ballottaggio, la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene il 57.5% dei seggi (ossia 23 seggi).

Vediamo cosa può accadere con alcuni esempi.

Il primo passo è quello di calcolare a quale percentuale (su 40 seggi) corrisponda il numero di seggi ottenuto dall'insieme del gruppo di liste collegate al Presidente eletto.

Ad esempio: un candidato presidente è stato eletto con il 54 per cento dei voti e le liste a lui collegate ottengono complessivamente 21 seggi. Dunque, non viene rispettata la condizione prevista

⁶ Si noti: nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18, relativo alle soglie, si considera solo la cifra elettorale della lista che ha superato il 5%:

all'articolo 17. In tal caso, **scatta il premio di maggioranza**, secondo quanto previsto dal successivo *articolo 19, comma 4*: ossia, vengono assegnati alle liste della coalizione tanti seggi in più quanti sono necessari a raggiungere almeno il 60 per cento dei 40 seggi in palio, **cioè 24 seggi**.

Tutte le possibili combinazioni tra percentuale dei voti del Presidente eletto e percentuale dei seggi ottenuti dalle liste a lui collegate sulla base della prima assegnazione dei seggi sopra descritta (punto B), si possono riassumere nel seguente prospetto⁷

	Seggi assegnati in prima istanza (articolo 19, commi 1 e 2) alla coalizione delle liste collegate	Seggi assegnati dopo la verifica delle condizioni previste dall'articolo 17	BALLOTTAGGIO
Nessun candidato Presidente ottiene almeno il 40%			23 seggi alla coalizione del Presidente eletto
Se il Presidente eletto ottiene TRA IL 40% e il 45 % dei voti	Meno del 57.5 % dei seggi (23 seggi)	Assegnazione di altri seggi alle liste collegate al Presidente eletto fino al 57.5% dei seggi (23 seggi)	
	Il 57,5%, o più del 57.5 %, dei seggi, ma non oltre il 65% (da 23 a 26 seggi)	La prima assegnazione dei seggi rimane invariata	
	Più del 65 % dei seggi (oltre 26 seggi)	Scatta la soglia di garanzia per le minoranze, con l'assegnazione ad esse di altri seggi, fino a che l'insieme delle liste NON collegate al presidente eletto abbiano il 35 % dei seggi (ossia 14 seggi)	
	Seggi assegnati in prima istanza (articolo 19, commi 1 e 2) alla coalizione delle liste collegate	Seggi assegnati dopo la verifica delle condizioni previste dall'articolo 17	
Se il Presidente eletto ottiene PIU' del 45 % dei voti	Meno del 60 % dei seggi (24 seggi)	Assegnazione di altri seggi alle liste collegate al Presidente eletto fino al 60% dei seggi (24 seggi)	
	Il 60%, o più del 60 % dei seggi, ma non oltre il 65 % (da 24 a 26 seggi)	La prima assegnazione dei seggi rimane invariata	
	Più del 65 % dei seggi (oltre 26 seggi)	Scatta la soglia di garanzia per le minoranze, con l'assegnazione ad esse di altri seggi, fino a che l'insieme delle liste NON collegate al presidente eletto abbiano il 35 % dei seggi. (14 seggi)	

⁷ Riportiamo, per completezza, **tutte** le possibili combinazioni, *anche quelle più improbabili* in quanto presuppongono uno scarto molto elevato tra la percentuale di voto ottenuta dal candidato Presidente e la percentuale di voto conseguita dalla coalizione che lo sostiene.

Nei casi in cui si debba procedere alla modifica della prima distribuzione dei seggi, **si fa sempre riferimento alla graduatoria dei quozienti determinatasi con la procedura prevista dall'articolo 19 commi 1 e 2**, considerata separatamente per la coalizione collegata al presidente eletto (nei casi in cui si debbano assegnare altri seggi come premio di maggioranza) o per **l'insieme** delle liste di minoranza (nel caso in cui si debbano assegnare ad esse altri seggi come soglia di garanzia). Si assegnano cioè i migliori quozienti non utilizzati per la prima assegnazione dei seggi.

In sostanza, **il premio di maggioranza** è un premio **EVENTUALE e VARIABILE**:

- **Eventuale**, perché possono darsi casi in cui la prima assegnazione proporzionale dei seggi non comporti l'assegnazione di altri seggi come premio di maggioranza, in quanto le liste collegate al Presidente eletto hanno già ottenuto la maggioranza dei seggi in Consiglio regionale prevista dalla legge;
- **Variabile**, perché se il Presidente viene eletto con una percentuale di voti tra il 40% e il 45%, o viene eletto al ballottaggio, anche il premio si riduce.
- Inoltre, viene confermata la **soglia di garanzia per le minoranze**, a cui spetta comunque il 35% dei seggi (14 seggi).

4° Passaggio ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE SINGOLE LISTE DELLE COALIZIONI (l.r. n. 51, articolo 20)

Conclusa l'assegnazione dei seggi spettanti complessivamente a ciascuna coalizione e alle liste "isolate" che hanno ottenuto seggi (e dopo le eventuali correzioni legate all'assegnazione del premio di maggioranza), si procede alla loro distribuzione tra le singole liste che compongono una coalizione .

Anche in questo caso si procede con il metodo delle divisioni successive (metodo D'Hondt), dividendo la cifra elettorale regionale conseguita da ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4.... I quozienti ottenuti da tali divisioni sono poi ordinati in modo decrescente, sino all'assegnazione di tutti i seggi previsti per ciascuna coalizione (si procede, cioè, separatamente a formulare una graduatoria per ciascuna coalizione).

Esempio:

Divisore	Coalizione A			Coalizione B E		Lista F 2 seggi
	Lista A	Lista B	Lista C	Lista D	Lista E	
Seggi spettanti Cifra elettorale regionale	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	
1	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	
2	100.000	80.000	60.000	40.000	25.000	
3	66.666,7	26.666,7	20.000	13.333,7	8.333,7	
4	50.000	40.000	30.000	20.000	12.500	
....

5° Passaggio

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI CANDIDATI PRESIDENTE, AI CANDIDATI REGIONALI E ALLE SINGOLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI (l.r. n. 51, articoli 21 e 22)

Il passaggio successivo è quello della distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista tra le diverse liste circoscrizionali

A)

Prima di questo passaggio, però, viene proclamato consigliere regionale il Presidente eletto (il Consiglio Regionale è dunque composto da 40 membri più il Presidente della Giunta Regionale) e successivamente si procede all'elezione degli altri candidati presidente che, eventualmente, abbiano diritto all'elezione, ossia dei candidati Presidenti classificatisi al "secondo", al "terzo" (o al "quarto", ecc.) posto, nel caso in cui siano collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi (articolo 21, comma 2).

Il seggio riservato ai candidati Presidenti non eletti "è l'ultimo tra i seggi assegnati" in base alla graduatoria dei quozienti stabilita nei passaggi precedenti (artt. 19 e 20): in pratica, il seggio riservato ad un candidato presidente non eletto è "sottratto" ai seggi spettanti alla sua coalizione (o alla sua lista, se ne ha una sola).

B)

Il passo successivo (art. 22, commi 2 e 3) è quello relativo ai candidati regionali (lista regionale, o cosiddetto "listino", nel caso in cui un partito si sia avvalso della facoltà di presentarla): in sostanza, prima di procedere alla distribuzione dei seggi spettanti ad un partito tra le diverse circoscrizioni, vengono eletti i candidati regionali. Il numero dei seggi da distribuire alle liste circoscrizionali di un partito, dunque, risulta dalla *differenza* tra il numero di seggi complessivamente ottenuti su scala regionale e il numero di seggi eventualmente da riservare ad un candidato presidente non eletto e ai candidati regionali.

Ad esempio, se un partito ha ottenuto 20 seggi e ha presentato tre candidati regionali, i seggi da distribuire tra le singole liste circoscrizionali di quel partito saranno 17; se un partito ha ottenuto 6 seggi, elegge un candidato presidente e ha presentato tre candidati regionali, i seggi da distribuire tra le singole liste circoscrizionali di quel partito saranno 2..

C) la procedura per l'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali che, a questo punto risultano spettanti a ciascun partito, avviene in due fasi: la prima è relativa alle 10 province. In sostanza, le 4 circoscrizioni della provincia di Firenze vengono considerate, in questo primo passaggio, unitariamente. In una seconda fase si procederà alla distribuzione dei seggi spettanti alla provincia di Firenze tra le 4 circoscrizioni in cui è suddivisa.

Per assegnare i seggi alle singole liste circoscrizionali si procede attraverso il calcolo del quoziente elettorale regionale di gruppo (quoziente regionale di lista) (art. 22, comma 4).

Come si calcola il quoziente regionale di lista?

Si assume la cifra elettorale regionale (ossia, il totale regionale dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste) e lo si divide per il numero dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali (ossia, il numero di seggi restante dopo l'elezione dei consiglieri avvenuta in base ai precedenti punti A e B).

Ad esempio, un partito ottiene, regionalmente, 280.000 voti; ha diritto, nel complesso, a 10 seggi e ha presentato tre candidati regionali; in questo caso, il quoziente regionale è pari a $280.000 : 7 = 40.000$.

Ipotizziamo che i suddetti 280.000 voti siano stati così distribuiti nelle dieci province (per la provincia di Firenze, evidentemente, si considera la somma dei voti ottenuti nelle quattro circoscrizioni)

Arezzo	32.500
Firenze*	76.000
Grosseto	26.000
Livorno	23.000
Lucca	17.000
Massa Carrara	25.000
Pisa	24.000
Pistoia	31.000
Prato	18.000
Siena	31.500

A questo punto si divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale (cioè i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione e, per Firenze, la somma dei voti ottenuti nelle quattro circoscrizioni), per il quoziente elettorale regionale (cioè, 40.000) e si ottengono i seguenti risultati:

Arezzo	0,813
Firenze	1,900
Grosseto	0,650
Livorno	0,575
Lucca	0,425
Massa Carrara	0,625
Pisa	0,600
Pistoia	0,775
Prato	0,450
Siena	0,813

Si assegnano dapprima i quozienti interi (nel nostro esempio, uno a Firenze) e poi si ordinano in graduatoria decrescente i resti: quindi,

Firenze	36.000
Arezzo	32.500
Siena	31.500
Pistoia	31.000
Grosseto	26.000
Massa Carrara	25.000
Pisa	24.000
Livorno	23.000
Prato	18.000
Lucca	17.000

E dunque, i 7 seggi spettanti alle liste di questo partito vengono così assegnati :

Firenze	2 (uno "pieno", e uno con il migliore resto)
Arezzo	1
Siena	1
Pistoia	1
Grosseto	1
Massa Carrara	1
Pisa	
Livorno	
Prato	
Lucca	
TOTALE	7

Il comma 5 dell'art. 22 disciplina poi il caso della provincia di Firenze: si procede in modo analogo, calcolando un quoziente provinciale di lista. Si divide il totale dei voti ottenuto nelle quattro circoscrizioni per i seggi spettanti (nel nostro esempio, 2) e si dividono poi i voti

ottenuti in ciascuna circoscrizione della provincia di Firenze per tale quoziente: si assegnano dapprima i quozienti "pieni" e poi i "migliori resti".

Concluse queste operazioni, vengono proclamati i consiglieri eletti (art. 22, comma 7), "secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali": Per "cifra individuale" si intende la somma tra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero di voti di preferenze ottenuto da ciascun candidato, nell'ambito della rispettiva lista.

Poiché è possibile una candidatura plurima - ovvero, un candidato può essere presente in tre liste circoscrizionali (art. 10, comma 1) o essere presente nella lista regionale e in due liste circoscrizionali (art. 10, comma 2), la legge disciplina i casi di priorità in caso di elezione plurima (art. 24):

- a) un candidato che risulti eletto in più circoscrizioni "è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale" (ossia, il numero di preferenze *più* i voti circoscrizionali della lista);
- b) un candidato eletto sia nella lista regionale che in una circoscrizione, "è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale" (in tal caso, il seggio dapprima assegnato al candidato regionale viene attribuito alla lista circoscrizionale (e al relativo candidato) con il miglior resto ancora non utilizzato)

Prima della proclamazione, tuttavia, l'UCR deve infine verificare il rispetto della clausola di rappresentanza dei territori (art. 23), ossia l'elezione di almeno un consigliere in tutte le circoscrizioni provinciali.

La legge prevede che, se al termine dell'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni, dovesse risultare che una di esse non abbia eletto almeno un consigliere, scatta una procedura di ricalcolo che prevede l'assegnazione di un seggio alla lista che, in quella circoscrizione, abbia raccolto più voti. Conseguentemente, tale seggio viene sottratto alla lista circoscrizionale appartenente allo stesso gruppo di liste che si era vista assegnare l'ultimo quoziente utile.

ALTRI ASPETTI DELLA LEGGE

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

La legge prevede che un gruppo di liste circoscrizionali recanti lo stesso contrassegno può essere ammesso alle elezioni regionali solo se presente in almeno nove circoscrizioni (art. 8, comma 9).

IL NUMERO DI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

Sulla base della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento, il decreto di indizione delle elezioni fissa "la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione" (art. 8, comma 4). Per la provincia di Firenze, la cifra relativa all'intera provincia viene suddivisa tra le quattro circoscrizioni in proporzione alla popolazione dei comuni che le compongono (elencati all'art. 7, comma 1). Il numero minimo di candidati è pari a questa "cifra teorica", il numero massimo è pari al doppio. La legge, inoltre, prevede che ciascuna lista circoscrizionale "a pena di inammissibilità" sia composta "da candidate e candidati in ordine alternato di genere" (art. 8, c. 6).

Qualora dunque il numero minimo sia dispari, esso viene aumentato di un'unità, per consentire il rispetto del criterio dell'ordine alternato di genere tra i candidati e le candidate.

Sulla base del Censimento 2011 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, del 18 dicembre 2012), la popolazione legale delle province toscane è la seguente:

AREZZO	343.676
FIRENZE	973.145
GROSSETO	220.564
LIVORNO	335.247
LUCCA	388.327
MASSA CARRARA	199.650
PISA	411.190
PISTOIA	287.866
PRATO	245.916
SIENA	266.621
	3.672.202

Sulla base della procedura di calcolo indicata dall'articolo 8, comma 4, il numero massimo di candidati per ciascuna provincia, viene fissato dapprima dividendo il numero complessivo di abitanti della regione per il numero dei seggi da assegnare, e procedendo poi ad attribuire un numero di seggi alle singole province sulla base dei quozienti interi e dei migliori resti. Il quoziente è pari a $3.672.202 : 40 = 91.805,05$. Il calcolo che ne deriva è il seguente:

Provincia	Popolazione legale 2011	Quozienti interi		Migliori resti		TOTALE
Arezzo	343.676	3,744	3	0,744	1	4
Firenze	973.145	10,600	10	0,600	1	11
Grosseto	220.564	2,403	2			2
Livorno	335.247	3,652	3	0,652	1	4
Lucca	388.327	4,230	4			4
Massa Carrara	199.650	2,175	2			2
Pisa	411.190	4,479	4			4
Pistoia	287.866	3,136	3			3
Prato	245.916	2,679	2	0,679	1	3
Siena	266.621	2,904	2	0,860	1	3
TOSCANA	3.672.202	40,000	35		5	40

Per quanto riguarda la provincia di Firenze, i seggi sono così distribuiti

Firenze 1	Comune di Firenze	4 seggi
Firenze 2	Mugello-Valdisieve-Valdarno-Chianti	3 seggi
Firenze 3	Empolese-Valdelsa	2 seggi
Firenze 4	Piana fiorentina-Scandicci	2 seggi

Il numero minimo e massimo di candidati, per ciascuna circoscrizione, è quindi così determinato (art. 8, comma 4)

Circoscrizione	Numero minimo di candidati circoscrizionali	Numero massimo di candidati circoscrizionali
Arezzo	4	8
Firenze 1	4	8
Firenze 2	4	6
Firenze 3	2	4
Firenze 4	2	4
Grosseto	2	4
Livorno	4	8
Lucca	4	8
Massa Carrara	2	4
Pisa	4	8
Pistoia	4	6
Prato	4	6
Siena	4	6